



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

www.comune.galatina.le.it

DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO S.U.A.P. – COMMERCIO -AGRICOLTURA

OGGETTO: Modifiche alla legge regionale n. 49/2017, apportate dalla legge regionale n. 15/2025. Obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) per locazioni turistiche/locazioni brevi **non imprenditoriali** e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per locazioni turistiche/locazioni brevi imprenditoriali.

Con la presente, si informa che il legislatore regionale ha ritenuto di assoggettare le locazioni turistiche/locazioni brevi, esercitate in forma non imprenditoriale, ad una preventiva comunicazione di inizio attività (CIA) da produrre al Comune competente per territorio.

Nello specifico, il comma 7 dell'art. 10 bis della L.R. n. 49/2017, sancisce che *“Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione turistica **in forma non imprenditoriale**, è soggetto all'obbligo di **comunicazione di inizio attività (CIA)** presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività”*.

Permane l'obbligo per le per locazioni turistiche/locazioni brevi, esercitate in forma imprenditoriale, di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Servizio SUAP del comune nel cui territorio è svolta l'attività, secondo quanto previsto dall'art. 13-ter, c. 8, del D.L. 145/2023.

Altra novità introdotta dalla novella legislativa è quella prevista dal comma 11 del suddetto articolo, secondo cui *“I soggetti che esercitano l'attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una **polizza assicurativa** per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva”*.

Si precisa che, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 10 quater della L.R. n. 49/2017, *“le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla SCIA o CIA entro il termine di 365 giorni decorrente dall'entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA o CIA”*.

Si invitano, pertanto, coloro che esercitano attività di locazioni turistiche/locazioni brevi, a presentare la SCIA o CIA, tramite il portale *“Impresa in un giorno”* (impresainungiorno.gov.it), **entro il termine di 365 giorni decorrente dalla data del 30.09.2025**.

Si rammenta che, nel caso in cui vengano accertate violazioni delle disposizioni prescritte dalla L.R. n. 49/2017, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 quater della medesima legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge.

Il Funzionario Incaricato di E.Q.
P.A. Luigi Rizzo